

Allegato "A" all'atto in data 25-11-2005 n. 19758/5217 rep.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) E' costituita una società per azioni con la denominazione "3Lettronica Industriale S.p.A.". La predetta denominazione può anche essere rappresentata mediante l'utilizzo di caratteri colorati, neri e rossi, alternati.

2) La società ha per oggetto:

- l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sia come operatore di rete che come fornitore di programmi e servizi

- la compravendita, l'allestimento, la gestione e la manutenzione di impianti radiotelevisivi, ricetrasmittenti e di postazioni radiotelevisive in genere

- l'acquisto e l'alienazione di immobili ed impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la loro gestione e locazione anche finanziaria

- la produzione, diffusione e commercio di programmi radiotelevisivi, films, telefilms, spots pubblicitari, documenti video musicali, sia in pellicola che in video cassetta e CD - ROM

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., il tutto comunque nel rispetto della normativa vigente e non nei confronti del pubblico, nè nell'ambito di attività professionali protette.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società nei limiti di legge.

I finanziamenti, previa delibera dell'assemblea possono essere effettuati anche senza corresponsione di interessi.

3) La società ha sede in Trezzano sul Naviglio, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Su semplice delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

4) Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

5) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La durata della società può essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, essendo garantito il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti.

CAPITALE

6) Il capitale sociale è di Euro 16.000.000,00 (sedecimilioni/00) diviso in n. 16.000.000 (sedecimilioni) azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

7) Le azioni sono nominative ai sensi di legge. Le azioni sono indivisibili. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

8) Le azioni sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEE

9) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

10) Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con le modalità previste dall'Art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alla Assemblea stessa.

11) Le Assemblee sono convocate anche fuori della sede Sociale, in ogni caso in Italia, in via ordinaria o straordinaria nei casi e modi di legge, con lettera raccomandata od altri mezzi di comunicazione dai quali risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2366, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonchè, se nominati, al revisore contabile.

12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da persona designata dalla stessa Assemblea la quale nominerà anche un Segretario.

13) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, saranno valide se prese in conformità alle disposizioni di legge.

AMMINISTRAZIONE

14) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, oppure da un Amministratore Unico, anche non Soci, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deliberi al momento della nomina.

15) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

16) Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad essi deferito ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato alla Assemblea.

Essi potranno quindi decidere anche sugli acquisti, alienazioni e permuta, sia immobiliari che mobiliari, sulla partecipazione ad altre imprese e Società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione

presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulla stipulazione di finanziamenti e mutui, anche ipotecari, sia attivi che passivi, sulla costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni.

17) La convocazione del Consiglio sarà fatta con lettera raccomandata, fax, telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi ai componenti ed ai Sindaci Effettivi, qualora nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele - videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio potrà essere convocato anche fuori della sede sociale.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

18) Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le retribuzioni e attribuzioni a norma di legge nonchè le eventuali cauzioni.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori, procuratori ad negotia e ad lites e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

19) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore Unico, nonchè nei limiti delle deleghe, al consigliere delegato o ai consiglieri delegati.

CONTROLLO CONTABILE

20) Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

SINDACI

21) La gestione della Società sarà controllata da un collegio sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

23) Gli utili netti risultanti dopo aver pagato le imposte a carico della società e dopo aver prelevato una somma pari al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno utilizzati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

24) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa sociale o gli istituti bancari designati dalla società, entro il termine che viene all'uopo annualmente fissato. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

25) I soci potranno effettuare versamenti in conto infruttifero nei limiti di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

26) La società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484, Cod. Civ.

In tutte le ipotesi di scioglimento, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro novanta giorni, spetta all'organo amministrativo.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487 Cod. Civ.

26) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta anche di una sola parte e nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia e a' sensi del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 n. 5

NORME DI RINVIO

28) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Firmato Dausto Fausto Cobianchi

Firmato Stefano Rampolla